

STATUTO

LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALEMI TP CONTRADA SAN
GIACOMO 161

Numero REA: TP - 154751

Codice fiscale: 02229970815

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "B" AL N.65383 DI REPERTORIO
ED AL N.15383 DELLA RACCOLTA
STATUTO SOCIALE**

Titolo I

COSTITUZIONE-DURATA-SCOPI

Art.1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata
"LIFE Società Cooperativa Sociale",
con sede in Salemi (TP).

Art. 2

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta
(31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3

La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

A) l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, dei tossicodipendenti, dei disabili psichici e non, dei minori, degli anziani e delle ragazze madri attraverso lo svolgimento di attività diverse, quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi;

B) la creazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, quali:

1) servizi di assistenza domiciliare

2) case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;

3) comunità di tipo familiare;

4) istituti di ricovero per minori;

5) asili nido;

6) centri diurni, di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;

7) comunità alloggio per minori, inabili ed anziani;

8) case albergo per minori, inabili ed anziani;

9) case protette per minori, inabili e anziani;

10) case di riposo;

11) centri diurni e servizi di assistenza per persone in situazione di handicap e per le loro famiglie;

12) centri di orientamento, laboratori sociali di integrazione;

13) servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, doposcuola, campi estivi o educativi;

14) servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani, tossicodipendenti e portatori di handicap o affetti da malattie psicologiche e croniche;

C) la gestione di servizi e attività di recupero:

- attività per il recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali da qualsiasi causa dipendenti;

- servizi per la tutela sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai disabili psichici, al settore materno infantile e ai minorenni o adulti soggetti a misure cautelari e/o alternative al carcere o previo affidamento, finalizzati anche all'eliminazione delle forme di emarginazione, l'educazione e il reinserimento delle persone nella famiglia e nella società;

D) la creazione e la conduzione di attività di educazione sanitaria anche attraverso la collaborazione con altre associazioni sanitarie e socio-sanitarie che si ispirano al recupero dei valori dell'insegnamento di Ippocrate;

E) la promozione di attività ricreative quali:

1) teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezione di film e documentari, sfilate, concorsi di bellezza, concerti, feste, sagre, gite, raduni di moto, bici, auto;

2) attività associative: incontri, manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

3) la promozione e la conduzione di attività di formazione e inserimento lavorativo: laboratori di ergoterapia e lavorativo-esperienziali di vario genere, attraverso il collegamento con terreni ad uso agricolo per conseguimento delle conoscenze dedite al giardinaggio, all'agricoltura ed allevamento del bestiame.

F) La Cooperativa ha, altresì, quali scopi la promozione di attività culturali in Italia e all'estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile, attraverso lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori dell'ambiente, della società e del tempo libero.

A titolo esemplificativo in ambito della promozione culturale, la cooperativa svolgerà le seguenti attività:

1) tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci, mostre fotografiche, di pittura, scultura e ceramica, concorsi di poesie o altro genere letterario;

2) attività ambientali: studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, gite volte alla conoscenza dei territori;

3) attività di promozione della cultura alimentare: degustazioni, conoscenza delle colture e dei prodotti tipici siciliani e non;

Le attività che la Cooperativa sociale andrà a gestire verranno attuate anche tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale. Inoltre anche attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, da Enti pubblici e privati e dalla Unione Europea).

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società Cooperativa potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio-sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a titolo esemplificativo:

1) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altro ;

2) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed enti idonei.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati, donazioni e di tutte le provvidenze in genere, Statali, Comunali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente pubblico e/o privato.

Può inoltre, stipulare convenzioni con Enti Locali, Pubblici, Morali e con enti Privati.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa si propone inoltre come struttura disponibile a collaborare con altre Cooperative sociali, associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni e categorie che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi del presente statuto.

Art. 4

La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti i cittadini residenti in uno dei paesi della comunità europea, di entrambi i sessi, senza distinzione di razza, età, religione, ideologia politica, le cui competenze siano ritenute coerenti con lo scopo sociale della cooperativa.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto e dalla legge;
- c) importo delle quote che intende sottoscrivere;
- d) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente l'Organo Amministrativo entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

Art. 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo

bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivono nuove quote.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente;
- d) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art 10

Nel caso del decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal consiglio di amministrazione

Art. 11

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 12

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota e dell'azione si è verificato.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 13

La società può su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto art. 4 della L. n. 59/1992.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e massimo non superiore a quello previsto dalla legge;
 - b) dalla riserva ordinaria;
 - c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi o introiti comunque ammessi dalla Legge.
- E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita sociale

Art. 15

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente secondo quanto sarà stabilito dall'Organo Amministrativo.

Art. 16

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) il tre per cento (3%) a quanto previsto dall'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59;
- b) almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario;
- c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) un dividendo agli eventuali soci sovventori o ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa maggiorato di due punti rispetto a quello ripartito ai soci cooperatori.

La restante parte è destinata a riserva straordinaria o ad incremento gratuito del patrimonio sociale o alla riserva di cui all'articolo 12 della L. 904/1997.

Art. 17

L'assemblea può stabilire l'istituzione di fondi da finanziarsi con prestiti dei soci che non possono superare i limiti previsti dalla legge (art. 10 L. n.59/1992).

Art. 18

L'assemblea può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della L. 31 gennaio del 1992 n. 59.

TITOLO IV

Art. 19

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione.

Assemblea dei soci

Art. 20

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli ammini-

stratori.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche allo statuto della società;
- b) sulla nomina e poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altro argomento previsto dalla legge.

Art. 21

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti ai soci.

Art. 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

Art. 23

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire o consegnare a mano a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 24

L'assemblea è di norma presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche tra i non soci.

La modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

Art. 25

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

Più voti possono essere attribuiti al socio sovventore in relazione all'ammontare del suo conferimento e con un massimo di due voti. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farvisi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 26

La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381.

Anche i soci qualificati come "persone svantaggiate" sono regolati dalle disposizioni previste dalla legge n. 381/1991.

Organo Amministrativo

Art. 27

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dall'Organo Amministrativo.

Art. 29

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti previsti dalla legge, ad uno o più suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni, gli eventuali compensi.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 30

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in giudizio, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al Consigliere delegato.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda di un consigliere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voto prevale il voto del Presidente.

9 di 10

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3, D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da Imposta di bollo.

Si compone in detto formato di numero tredici (13) pagine.

TRAPANI, addì 16 dicembre 2014.